

r.g. n. : / 2025



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA

Il Giudice

dato atto che l'udienza del 10 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo e viste le note scritte;
esaminata l'istanza ex art. 649 c.p.c., proposta da _____) e ' _____ con
riferimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2560 / 2024, emesso dal Tribunale di Treviso
e pubblicato in data 23 dicembre 2024;
preso atto che le trattative di bonario componimento, nonostante le plurime proroghe concesse su istanza di
parte, non sono andate a buon fine;
considerato, a questo punto, che parte opponente ha chiesto la sospensione dell'esecutività provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto e parte convenuta si è opposta a tale istanza;
dato atto che il contraddittorio sulla questione è stato ampiamente salvaguardato;
considerato, in particolare che gli oppositori lamentano: a) la propria qualifica di consumatori e la
conseguente vessatorietà dell'art. 7 del contratto, in quanto squilibrata a favore dell'istituto di credito e non
oggetto di trattativa individuale; b) l'invalidità del tasso di interesse pattuito, in quanto ancorato al parametro
Euribor;
tenuto conto delle deduzioni difensive dell'opposta;
osservato a questo punto, sommariamente, che l'eccezione sub b) non appare *prima facie* contraddistinta da
un particolare *fumus* di fondatezza (cfr. Cassazione, Sezione 3, n. 12007 del 03/05/2024);
ritenuto nondimeno che, ai fini che qui interessano, appare allo stato dirimente il fatto che non risulta
contestata la qualifica di consumatori in capo agli oppositori e che la predetta clausola 7 del contratto in atti
si appalesa vessatoria ex art. 36 di cui al c.d. codice del consumo, poiché del tutto squilibrata a favore
dell'istituto di credito, in assenza di prova dell'esistenza di una trattativa individuale intercorsa;
considerato, per l'effetto, che deve verificarsi se sussistano o meno i requisiti per la decadenza dal beneficio
del termine a mente di quanto generalmente previsto dall'art. 1186 c.c., il quale non contempla come
rilevante ogni situazione potenzialmente pregiudizievole, a differenza del citato art. 7 del contratto;
ritenuto a tal riguardo che - per quanto la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione
sebbene sia stabilito un termine a favore del debitore non postuli ex art. 1186 c.c. il conseguimento di una
preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 1, 24/09/2020, n. 20042) e per
quanto lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal
beneficio del termine, non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno
squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni (cfr. Cass. Sez. 2, 14/05/2008, n. 12126) - va nel

1

contempo considerato che lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine va valutato con riferimento al momento della decisione (Cass. Sez. 2, 18/11/2011, n. 24330);

osservato come, nel caso di specie, debba quindi considerarsi:

a) che l'ammortamento del mutuo per cui è causa, alla data di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine del 27 novembre 2024, era come sopra evidenziato regolare, non risultando ritardi nei pagamenti o insoluti;

b) che l'insolvenza non sussisteva, quindi, con specifico riferimento al rapporto per cui è causa;

c) che, ove il requisito debba intendersi in senso più ampio, la peculiarità della situazione oggetto di odierna disamina impone cautela, in quanto non si è dato conto di pronunce giudiziali (financo di primo grado o *lato sensu cautelari*) emesse a favore di creditori terzi;

d) che non risulta inoltre che i mutuatari abbiano omesso di fornire garanzie promesse (il mutuo è chirografario);

e) che non risulta neppure che siano diminuite le garanzie concesse (il mutuo, come detto, è chirografario);

f) che infine, ove la previsione normativa di cui al citato art. 1186 c.c., in punto di diminuzione delle "garanzie che aveva date", debba intendersi riferita alla garanzia patrimoniale generica e al rilievo dato dall'iscrizione di ipoteche giudiziali, a fronte dell'emissione di altri decreti ingiuntivi muniti della clausola ex art. 642 c.p.c. a favore di altri soggetti, la peculiarità della situazione oggetto di odierna disamina come detto impone cautela, a fronte di mutuo chirografario in regolare ammortamento ed in assenza di pronunce giudiziali allegate in questa sede (financo di primo grado o *lato sensu cautelari*) emesse a favore di creditori terzi;

osservato, conclusivamente e per quanto sopra esposto, che allo stato degli atti appaiono presenti sufficienti elementi idonei ad integrare i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;

ritenuta pertanto superflua ed assorbita, in questa fase, ogni ulteriore valutazione;

p.t.m.

DISPONE

la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 10 / 2024 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 23 dicembre 2024.

Procedimento incidentale definito.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Si comunichi.

Treviso, 14/07/2025.

Il Giudice